

Avvocato Carmine Di Paola

Penalista

Avv. Carmine Di Paola
Avv. Rocco Goffredo
Avv. Mariano Capuano
Dr. Michele Di Paola

Barletta, 24 luglio 2013

Spett.le

FIORE DI PUGLIA s.p.a.

Via Boccotaro n. 18

CORATO (Bari)

Oggetto: procedimento penale n. 5785/2012 RGNR PM Trani a carico di GIUSEPPE FIORE.

La presente per relazionarVi in termini definitivi sul procedimento penale indicato in oggetto, all'esito della notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari notificatoci a cura della Procura della Repubblica di Trani.

Ritengo di poter affermare, dopo la lettura dell'intero fascicolo degli atti del P.M. ed alla luce delle residuali contestazioni mosse all'indagato con l'avviso ex articolo 415 bis cpp., che la iniziale ipotesi accusatoria, mossa dal Corpo Forestale dello Stato in seguito agli accertamenti del settembre 2012, è stata "disintegrata" e smentita in toto grazie agli approfondimenti rigorosi e puntuali disposti dal P.M. eseguiti dalla ASL BA e dai CC. del NOE. Sicchè, come ineccepibilmente risulta dai costanti e successivi risultati delle analisi di laboratori accreditati, la qualità dei Vostri prodotti alimentari è stata riscontrata come ineccepibile e comunque regolamentare.

Puntualizzando, dunque, che l'assunto - contrabbandato quale <<fortissimo sospetto>> di taralli e biscotti lavorati con mangime per animale - rappresentava soltanto una infame illazione, resta da verificare in che termini si sia ridotta la

Avvocato Carmine Di Paola

Penalista

Avv. Carmine Di Paola

Avv. Rocco Goffredo

Avv. Mariano Capuano

Dr. Michele Di Paola

presunta violazione, da parte Vostra, delle vigenti norme dettate per il settore dell'alimentazione.

Evidente è l'erronea formulazione del primo capo d'accusa (ex articolo 5 lettera b- e 6 comma quarto Legge 283/1962). La crusca ritrovata insudiciata e con la presenza di insetti era contenuta in un secchio, posto nel reparto deposito, nella modesta quantità di 3 Kg. circa e destinata ad essere utilizzata in luogo della segatura per asciugare pavimentazioni bagnate. Pazzesco ipotizzare che fosse detenuta in tali condizioni per essere poi usata per il confezionamento dei prodotti da forno. Si tratta in ogni caso di una contravvenzione, per la quale è possibile ottenere l'estinzione attraverso oblazione.

Gli altri capi d'accusa, tutti per reati contravvenzionali definibili con lo strumento dell'oblazione (= pagamento di un'ammenda), non attengono chiaramente al ciclo di lavorazione dei prodotti alimentari ma unicamente ad aspetti marginali della gestione degli impianti (emissioni in atmosfera, smaltimento rifiuti, etc. ...). Nulla che possa incidere sulla qualità della produzione.

La montagna ha partorito un topolino. Ma l'imperizia e l'approssimazione di alcuni organi di controllo hanno creato problemi e difficoltà che solamente una azienda solida e seria come la Vostra è stata capace di neutralizzare.=

Cordiali saluti.

avv. Carmine Di Paola
